

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2004

ALIQUOTA ORDINARIA	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	
confermata 5 per mille (per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili)	confermata 4 per mille	confermata €154,94.-	confermata per soggetti oltre i 65 anni con reddito fam. inferiore ad €10.329,14.- anni: detrazione €258,23.-

FABBRICATI:

Confermata anche per l'anno 2004 l'assimilazione all'abitazione principale per le seguenti fattispecie:

<p>➤ ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL II° GRADO ED AFFINI DI I° GRADO se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dimostrarsi con esibizione di copia del contratto di comodato gratuito registrato a termine di legge o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).</p>	<p>aliquota 4 per mille e detrazione per abitazione principale</p>
<p>➤ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, in quanto posseduti come abitazione principale.</p>	
<p>➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.</p>	
<p>➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, a condizione che non risultino locate.</p>	
<p>➤ UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE per un periodo minimo di anni 1 (uno) AD UTILIZZATORI RESIDENTI NEL COMUNE, da dimostrarsi con presentazione di copia del relativo contratto di locazione registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>	<p>aliquota 4 per mille <u>non sono ammesse detrazioni</u></p>
<p>➤ PERTINENZE CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 E C7 (ES. CANTINE, BOX, POSTI MACCHINA, ETC.) destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.</p>	<p>aliquota 4 per mille e detrazione solo per la quota non già assorbita dall'abitazione principale</p>

AREE FABBRICABILI:

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso e di favorire l'individuazione di una base certa per il calcolo del tributo, il Consiglio comunale ha fissato per l'anno 2004 i seguenti valori:

ZONA	DESCRIZIONE	Indice fabbr. da P.R.G.	Indice convenz. attribuito	VALORE AL MQ. ANNO 2004		
				Castello di F.	Molina di F. e Predaia	Stramentizzo
B	Zone residenziali edificate di completamento	1,5	1,5	€ 222,00	€ 168,72	€ 66,60
C	Zone residenziali di espansione estensiva	1,2	1,2	€ 177,60	€ 134,98	€ 53,28
C	Zone residenziali di espansione estensiva	1,5	1,5	€ 222,00	€ 168,72	€ 66,60
D4	Zone per esercizi alberghieri	2,5	0,8	€ 118,40	€ 89,98	-
D1	Zone produttive esistenti di completamento	4,5	0,4	€ 59,20	€ 44,99	-
D2	Zone produttive di nuovo impianto	4,5	0,4	€ 59,20	€ 44,99	-
D3	Zone miste produttive e commerciali	4,5	0,4	€ 59,20	€ 44,99	-
F1	Zone per attr. pubbliche e di uso pubblico	1,2	1,2	€ 88,80	€ 67,49	-

Il consiglio comunale ha altresì deliberato diverse percentuali di abbattimento dei valori, rapportate alla effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari.

DENUNCE E COMUNICAZIONI:

Qualora nel corso dell'anno intervengano modifiche (compravendite, successioni, donazioni, o altre variazioni), si ricorda **l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Tributi, su apposito modello** predisposto dall'Ufficio stesso, con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui la variazione è avvenuta.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile; inoltre, se è sottoscritta da tutte le parti del rapporto (ad es.: colui che vende e colui che compra), vale come dichiarazione sia di acquisizione, sia di cessazione.

Si considera comunque valida a tutti gli effetti la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al *modello ministeriale*.

In base al Regolamento comunale, **l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione pari ad €103,29.- per ciascuna unità immobiliare.**

VERSAMENTI:

L'I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad €10,33. L'imposta dovuta deve essere **versata in due rate** (pari al 50%), **la prima entro il 30 giugno (acconto) e la seconda dal 1° al 20 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 30 giugno.**

I versamenti I.C.I. devono essere eseguiti esclusivamente tramite il Concessionario del servizio di riscossione:

c/c postale nr. 179382

intestato a **UNIRISCOSSIONI S.P.A. TRENTO - VIA DEGASPERI 37, 38015 LAVIS**

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

➤ **BASE IMPONIBILE:**

- Fabbricati:

$\left(\begin{array}{c} \text{RENDITA} \\ \text{CATASTALE} \end{array} + \begin{array}{c} 5\% \\ \text{rivalutaz.} \end{array} \right) \times$	MOLTIPLICATORE:		= BASE IMPONIBILE
	<i>cat. A, B, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/1</i>	x 100	
	<i>cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.)</i>	x 50	
	<i>cat. C1 (negozi e botteghe)</i>	x 34	

- Aree fabbricabili:

$\left(\begin{array}{c} \text{VALORE AL MQ.} \\ - \end{array} \begin{array}{c} \text{EVENTUALE \% ABBATTIMENTO} \\ \text{per caratteristiche area} \end{array} \right) \times$	mq.	= BASE IMPONIBILE
---	-----	--------------------------

➤ **CALCOLO IMPOSTA:**

BASE IMPONIBILE <i>(vedi sopra)</i>	x	ALIQUOTA	:	1000	=	I.C.I. ANNUA
---	----------	-----------------	----------	-------------	----------	---------------------

L'importo da versare deve poi essere **ripartito in base alla quota di possesso** (in caso di più comproprietari) e deve **tenere conto dei mesi di possesso** (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d'anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).

In caso di abitazione principale o fabbricati assimilati, si sottrae dall'imposta dovuta la relativa **detrazione, da dividere in parti uguali tra i contribuenti dimoranti** nell'appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso) e da **rapportare ai mesi di possesso.**

Tutte le informazioni e la modulistica relative all'I.C.I. possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi (0462/340013). Si ricorda che nessun calcolo o compilazione dei bollettini verranno eseguiti dagli impiegati del servizio.